



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 0024 del 9 novembre 2012 relativa all'emergenza derivante dall'ecezionale afflusso di cittadini extracomunitari dai Paesi del nord Africa di cui al D.P.C.M. del 12 febbraio 2011 e successive proroghe.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli:

- 11, comma 1, che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile include anche la Croce Rossa Italiana e le organizzazioni di volontariato (lettere "g" ed "i");
- 18, comma 3, lettera a), che stabilisce che, con apposito regolamento, vengano stabilite le procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", con il quale si è provveduto a dare attuazione al richiamato art. 18 della legge n. 225/1992, e, in particolare, gli articoli:

- 2, che prevede:
 - al comma 1 che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo Regolamento possono essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e della formazione dei cittadini;
 - al comma 2 che per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature;

- al comma 7 che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato, e che tale percentuale può essere aumentata oltre tale limite in presenza di determinate condizioni legate all'intensità dei rischi ovvero alla vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori sede delle organizzazioni di volontariato interessate;
- 5, comma 1 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998 d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio (comma 1);
- 7, comma 1, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità ai progetti finanziati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato di emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 24 del 9 novembre 2012, concernente "ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria per l'eccezionale afflusso di cittadini dei paesi del Nord Africa", che all'art. 9 stabilisce:

- al comma 1 che allo scopo di consentire il pronto ripristino della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato che hanno partecipato alle attività di assistenza ed accoglienza ai migranti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a predisporre un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I - VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale e negli elenchi ed albi regionali di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, attivate dallo stesso Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori nominati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 in occasione dell'emergenza conseguente all'eccezionale afflusso di migranti dai Paesi del nord Africa, entro il limite massimo di euro 2.250.000,00 che sono posti a carico delle risorse stanziato dall'art. 12 dell'Ordinanza medesima;

- al comma 2 che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone il programma straordinario di cui sopra determinando i contributi concedibili nella misura massima prevista dall'art. 2, comma 7, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, ripartendo le risorse disponibili con riferimento alla consistenza dell'impiego del volontariato nelle diverse realtà territoriali, oltre che al numero dei migranti assistiti, e acquisisce sul medesimo programma straordinario il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, sentita la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, e provvede alla gestione dei conseguenti adempimenti amministrativo-contabili nonché all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;
- al comma 3 che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, altresì, a concedere un contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione dell'emergenza conseguente all'eccezionale afflusso di migranti dai Paesi del nord Africa, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria, per la cui attuazione sono stanziati ulteriori euro 450.000,00, sempre a valere sulle risorse di cui all'art. 12 dell'Ordinanza medesima;
- al comma 4, infine, che spetti al Capo del Dipartimento della protezione civile stabilire, con proprio provvedimento, le procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi di cui al richiamato articolo 9 dell'Ordinanza, disponendo, altresì, in ordine all'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

DATO ATTO che per interventi connessi con la situazione emergenziale di cui trattasi sono state formalmente attivate direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile le seguenti organizzazioni, componenti della Consulta Nazionale istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008:

- **Corpo Nazionale di Soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom)** – nota di attivazione prot. DPC/VOL/26555 del 22/4/2011;
- **Cives – Infermieri per l'emergenza** – nota di attivazione prot. DPC/VOL/25147 del 15/4.2011;
- **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia** – nota di attivazione prot. DPC/VOL/25147 del 15/4.2011;
- **Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (Anpas)** – nota di attivazione prot. DPC/VOL/25147 del 15/4.2011;
- **Federazione Italiana Ricetrasmisioni – Citizen's Band (Fir-CB)** – nota di attivazione prot. DPC/VOL/25147 del 15/4.2011;

DATO ATTO che ad integrazione delle predette attivazioni, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche su richiesta dei Soggetti attuatori nominati ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011, hanno provveduto all'attivazione ed all'impiego delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001 e da esse coordinate, in attuazione di quanto previsto dalla nota di autorizzazione prot. DPC/VOL/25147 del 15/4.2011;

VISTO il proprio decreto n. 2094 del 3 maggio 2011, con il quale è stato adottato il Piano per l'Accoglienza dei Migranti, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni-Enti locali del 6 aprile 2011 e che ha disposto la distribuzione sul territorio nazionale dei migranti in proporzione alla popolazione residente nelle diverse Regioni, ad esclusione della Regione Abruzzo, in quanto tuttora gravata dalle conseguenze del sisma del 6 aprile 2009;

CONSIDERATO che alla data del 18 novembre 2011, data in cui si è registrata la massima accoglienza, i migranti giunti sul territorio nazionale ed ospitati in strutture individuate dai Soggetti Attuatori appositamente nominati, risultavano così distribuiti tra le diverse Regioni e Province Autonome:

Regione	Presenze al 18 novembre 2011	Proporzione percentuale
---------	------------------------------	-------------------------



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

Piemonte	1731	7,76
Valle d'Aosta	34	0,15
Liguria	602	2,70
Lombardia	3079	13,80
Provincia Autonoma di Trento	210	0,94
Provincia Autonoma di Bolzano	169	0,76
Veneto	1724	7,73
Friuli Venezia Giulia	517	2,32
Emilia-Romagna	1719	7,71
Toscana	1253	5,62
Umbria	385	1,73
Marche	557	2,50
Lazio	2478	11,11
Molise	128	0,57
Campania	2278	10,21
Puglia	1365	6,12
Basilicata	252	1,12
Calabria	1038	4,65
Sicilia	2223	9,96
Sardegna	567	2,54
Assistiti	22309	100

RITENUTO di procedere alla definizione delle procedure previste dall'art. 9, comma 4, dell'O.C.D.P.C. n. 0024/2012, secondo i seguenti criteri generali:

- a) finalizzazione del programma previsto dall'art. 9, comma 2, al consolidamento ed all'implementazione della capacità di risposta operativa del sistema del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

volontariato di protezione civile, con riferimento alle maxi-emergenze nell'ambito degli eventi di rilievo nazionale;

- b) integrazione delle strutture operative e logistiche che beneficeranno dei contributi di cui al presente provvedimento con riferimento agli standard di articolazione strutturale e dimensionamento delle strutture di assistenza alla popolazione in condizioni di emergenza;
- c) fissazione delle quote concedibili, sulla base dell'effettiva accoglienza posta in essere dalle varie Regioni e Province Autonome, sulla base del piano di accoglienza dei migranti dei paesi del Nord Africa adottato con il richiamato Decreto del Commissario Delegato n. 2094 del 3 maggio 2011, con riferimento alla data in cui si è registrata la massima accoglienza sopra indicata;
- d) previsione di un'articolazione delle erogazioni finanziarie che risulti compatibile con le peculiari esigenze delle organizzazioni di volontariato, garantendo la massima efficacia ed efficienza nella realizzazione delle proposte finanziate;
- e) definizione di una apposita modulistica per la presentazione delle proposte e di una procedura istruttoria che valorizzi il confronto dialettico tra il Dipartimento ed i soggetti proponenti, nell'ottica di perseguire la massima utilità operativa mediante l'evoluzione condivisa delle proposte originarie, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, di economicità gestionale e di valorizzazione delle sinergie tra le diverse componenti del sistema nazionale di protezione civile;
- f) valutazione delle proposte sulla base di criteri che valorizzino adeguatamente gli aspetti operativi e di rapida realizzabilità;
- g) fissazione di un termine per la presentazione delle proposte e per la definizione del programma degli interventi;
- h) attivazione delle procedure di verifica e controllo in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate;
- i) individuazione di idonee modalità di svolgimento dei necessari controlli in materia amministrativo-contabile che prevedano, tra l'altro, in presenza di adeguate motivazioni, la possibilità di riconoscere la parziale realizzazione delle proposte approvate e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione parziale del contributo originariamente concesso;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla definizione del programma di cui al comma 3 e relativo alla Croce Rossa Italiana nel rispetto dei criteri individuati alle lettere f), g), h), i) del precedente paragrafo;

VISTI i pareri favorevoli in linea tecnica espressi sul presente decreto dal Tavolo Tecnico della Commissione Speciale 'Protezione Civile' della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dalla Consulta delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, e dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana;

DATO ATTO che il programma straordinario degli interventi da finanziare in attuazione dell'art. 9 dell'O.C.D.P.C. n. 24/2012 e del presente decreto verrà sottoposto alla Conferenza Unificata per l'acquisizione del prescritto parere;

D E C R E T A

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 9, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 24 del 9 novembre 2012, al fine di ripristinare la capacità operativa delle organizzazioni di volontariato che hanno partecipato alle attività di assistenza ed accoglienza ai migranti, il Dipartimento elabora, anche per stralci successivi, un programma per la concessione di contributi straordinari alle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del Regolamento approvato con il D.P.R. 194/01 (di seguito "Regolamento"), come di seguito individuate, e della Croce Rossa Italiana.
2. I contributi saranno destinati alla riparazione o al ripristino della completa funzionalità, anche di carattere migliorativo, delle attrezzature e dei mezzi impiegati dalle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana a fronte dell'effettivo impegno a supporto del piano di accoglienza dei migranti dei paesi del Nord Africa, approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 2094 del 3.5.2011, ovvero all'implementazione delle rispettive dotazioni mediante l'acquisizione di attrezzature o mezzi nuovi.
3. In considerazione delle esigenze delle organizzazioni di volontariato beneficiarie e della specificità delle attività poste in essere dalle medesime su aree del territorio nazionale ad elevati indici di rischio, la percentuale di co-finanziamento dei progetti di cui al presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

decreto è stabilita nel 95% del totale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del Regolamento.

Articolo 2

Soggetti beneficiari – riparto delle risorse disponibili

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente decreto, esclusivamente utilizzando il modulo in **allegato 1** al presente decreto:
 - a. le Organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale attivate direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile di seguito elencate:
 - **Corpo Nazionale di Soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom);**
 - **Cives – Infermieri per l'emergenza;**
 - **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;**
 - **Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (Anpas);**
 - **Federazione Italiana Ricetrasmisioni – Citizen's Band (Fir-CB).**
 - b. le Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi ed albi regionali di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, attivate dalle **Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano** (ad esclusione della regione Abruzzo, in quanto non inclusa nel piano nazionale di assistenza ai migranti) o dai soggetti attuatori nominati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 in occasione dell'emergenza conseguente all'eccezionale afflusso di migranti dai Paesi del nord Africa;
 - c. la **Croce Rossa Italiana.**

2. Le risorse autorizzate dall'art. 9, comma 1, in ragione dell'attività posta in essere per il supporto al piano nazionale di accoglienza dei migranti sono così ripartite:
 - fino ad un massimo complessivo di euro 450.000,00 per le organizzazioni di cui alla lettera a);
 - fino ad un massimo complessivo di euro 1.800.000,00 per le organizzazioni di cui alla lettera b), articolate in limiti regionali proporzionali all'accoglienza effettivamente posta in essere nei rispettivi territori, come di seguito elencato:
 - Regione Piemonte – fino ad un massimo di euro 139.680,00;
 - Regione Autonoma Valle d'Aosta - fino ad un massimo di euro 2.700,00;
 - Regione Liguria - fino ad un massimo di euro 48.600,00;
 - Regione Lombardia - fino ad un massimo di euro 248.400,00;
 - Provincia Autonoma di Trento - fino ad un massimo di euro 16.920,00;
 - Provincia Autonoma di Bolzano - fino ad un massimo di euro 13.680,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

- Regione Veneto - fino ad un massimo di euro 139.140,00;
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - fino ad un massimo di euro 41.760,00;
- Regione Emilia-Romagna - fino ad un massimo di euro 138.780,00;
- Regione Toscana - fino ad un massimo di euro 101.160,00;
- Regione Umbria - fino ad un massimo di euro 31.140,00;
- Regione Marche - fino ad un massimo di euro 45.000,00;
- Regione Lazio - fino ad un massimo di euro 199.980,00;
- Regione Molise - fino ad un massimo di euro 10.260,00;
- Regione Campania - fino ad un massimo di euro 183.780,00;
- Regione Puglia - fino ad un massimo di euro 110.160,00;
- Regione Basilicata - fino ad un massimo di euro 20.160,00;
- Regione Calabria - fino ad un massimo di euro 83.700,00;
- Regione Siciliana - fino ad un massimo di euro 179.280,00;
- Regione Autonoma della Sardegna - fino ad un massimo di euro 45.720,00;

3. Le risorse destinate alla Croce Rossa Italiana sono determinate nella misura stabilita dall'art. 9, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 0024/2012, pari ad euro 450.000,00.

Articolo 3

Modalità per la presentazione dei progetti

1. Le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) presentano la propria domanda di contributo direttamente al Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio 1° - Servizio Volontariato, entro il termine stabilito dal successivo art. 5.
2. Le organizzazioni di volontariato territoriali di cui all'art.2, comma 1, lettera b), presentano la propria domanda di contributo alla Direzione di Protezione Civile della rispettiva Regione o Provincia Autonoma, entro il termine stabilito dal successivo art. 5.
3. La Croce Rossa Italiana presenta la propria domanda di contributo direttamente al Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio 1° - Servizio Volontariato, entro il termine stabilito dal successivo art. 5.
4. Le Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e Province Autonome provvedono all'istruttoria preliminare delle domande di contributo presentate dalle organizzazioni dei rispettivi territori, applicando i criteri individuati al successivo art. 4, e sulla base dell'effettivo e documentato impegno delle medesime predispongono una proposta unitaria entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente assentite ai sensi dell'art. 2, comma 2. Tale proposta unitaria deve



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

essere presentata al Dipartimento della Protezione Civile entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo art. 5.

Art. 4

Criteri di valutazione dei progetti

1. I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - Dimensionamento, organicità e completezza dell'intervento in una prospettiva di pronto impiego;
 - Tempistica di realizzazione della proposta, con la fissazione di un termine massimo di mesi sei, rinnovabile, su richiesta adeguatamente motivata, per una sola volta;
 - Rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuovi e il ripristino e la riparazione di mezzi ed attrezzature impiegati nell'emergenza migranti dei paesi del Nord Africa;
 - Convenienza tecnico-economica delle attività proposte sulla base di una valutazione comparata dei relativi costi e dei benefici attesi in termini operativi per la funzionalità del sistema nazionale o dei sistemi territoriali di protezione civile;
 - Integrazione con le altre realtà e strutture del sistema nazionale di protezione civile e, in particolare, con gli standard eventualmente già consolidati in materia, con particolare riferimento all'utilizzabilità dei mezzi e delle attrezzature anche in occasione di interventi al di fuori del territorio nazionale;
 - Fornitura di idonee garanzie in ordine alla sostenibilità del progetto in una prospettiva di medio-lungo termine da parte dell'organizzazione proponente;
 - Prospettive di sviluppo ed implementazione della proposta, in una logica di maggiore integrazione con il sistema nazionale di intervento;
 - Diffusione e localizzazione territoriale dei mezzi e delle attrezzature componenti la proposta e relativa valutazione in ordine alla effettiva capacità di mobilitazione pronto impiego dei medesimi;
 - Assicurazioni in ordine alla concreta disponibilità della quota di co-finanziamento pari al 5% del progetto;
 - Finalizzazione del progetto al supporto logistico-operativo dell'organizzazione in caso di emergenze di rilievo nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

2. Alla valutazione dei progetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 provvederà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, avvalendosi della collaborazione, per gli aspetti di rispettivo interesse, di funzionari appositamente designati dai dirigenti dei seguenti Servizi:
 - Servizio Gestione delle Risorse in Emergenza;
 - Servizio Telecomunicazioni in Emergenza;
 - Servizio Emergenza Sanitaria ed Assistenza alla Popolazione.
3. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2 dell'art. 3 provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e Province Autonome interessate.

Art. 5

Termini per la presentazione dei progetti

1. Le organizzazioni proponenti, come individuate all'art. 3, possono presentare le domande di finanziamento dei propri progetti entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 6

Termini e modalità per l'istruttoria tecnica delle domande

1. Il Servizio Volontariato provvede, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 5, all'istruttoria tecnica dei progetti presentati dalle organizzazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3. L'istruttoria tecnica può svilupparsi anche in contraddittorio con l'organizzazione proponente, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse complessivamente disponibili e la qualità delle proposte progettuali.
2. Le Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e Province Autonome presentano le rispettive proposte unitarie al Dipartimento entro il termine di cui all'art. 3, comma 4, per l'approvazione da parte del Capo del Dipartimento.
3. Ai soggetti presentatori dei progetti eventualmente esclusi dai contributi di cui al presente decreto viene data comunicazione scritta dell'esclusione, unitamente ad una sintesi delle relative motivazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

4. Acquisite le proposte unitarie regionali, il Servizio Volontariato predispone, entro i successivi 15 giorni, una proposta di programma degli interventi da ammettere al contributo da sottoporre al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per l'approvazione, previa acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Unificata.

Art. 7

Approvazione del programma degli interventi, articolazione finanziaria dell'erogazione di contributi e disposizioni per il monitoraggio dello stato di attuazione e per il controllo amministrativo-contabile

1. Il Capo del Dipartimento provvede, con proprio decreto, all'approvazione del programma degli interventi, come previsto dal precedente art. 6.
2. Il programma approvato viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. Ai soggetti proponenti dei progetti approvati le risorse finanziarie vengono erogate come segue:
 - a. Un primo acconto pari al 50% dell'importo del contributo, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile del programma dei contributi;
 - b. Un secondo acconto, pari ad un ulteriore 40% del contributo previa dichiarazione, sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'organizzazione, che attesti la realizzazione di almeno il 40% del progetto;
 - c. Un saldo finale non inferiore al 10% del progetto, dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione attestante la spesa da presentarsi in originale o copia conforme.
4. Il Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione civile provvede all'esecuzione dei controlli in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate mediante il coinvolgimento anche delle strutture tecniche del Dipartimento competenti in materia di mezzi e materiali, ovvero, previo relativo assenso, delle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

5. Il Dipartimento provvede, nella misura di almeno il 30% dei progetti finanziati, all'esecuzione di controlli amministrativo-contabili che prevedano, tra l'altro, in presenza di adeguate motivazioni, la possibilità di riconoscere la parziale realizzazione delle proposte approvate e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione parziale del contributo originariamente concesso.

Art. 8

Disposizioni relative al programma presentato dalla Croce Rossa Italiana

1. Il Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile provvede, altresì, alla valutazione del programma previsto dall'art. 9, comma 3 relativo alla Croce Rossa Italiana nel rispetto dei criteri individuati all'art. 4, comma 1, e lo sottopone, con le eventuali integrazioni, al Capo del Dipartimento per l'approvazione.
2. La presentazione del programma deve avvenire entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3. I termini dell'istruttoria sono i medesimi previsti dall'art. 6.
4. Il Capo del Dipartimento provvede, conseguentemente, all'approvazione del programma con proprio decreto. Le risorse finanziarie relative vengono erogate come segue:
 - a. Un primo acconto pari al 50% dell'importo del contributo, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile del programma.
 - b. Un saldo finale per l'ulteriore 50% del programma, dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione attestante la spesa da presentarsi in copia conforme all'originale.
5. Il Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile provvede all'esecuzione dei controlli in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate mediante il coinvolgimento anche delle strutture tecniche del Dipartimento competenti in materia di mezzi e materiali.

Roma

12 SET. 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

F. Telli



Pres. Cons. Ministri
 Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
 Addi 28 OTT 2013
 Reg. n. 8 Fog. n. 297

WA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL CONTROLLO
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 VISTO E ANNOTATO AL N. 2669
 Roma li 7.10.2013

IL REVISORE
Flavio

AL DIRIGENTE
Renato Vignoli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I – VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SERVIZIO VOLONTARIATO

ALLEGATO 1

Modulo per la presentazione
delle domande per la concessione
dei contributi previsti dall'art. 9
dell'OCD n. 24 del 9.11.2012

Al Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Volontariato, Formazione e
Comunicazione
Servizio Volontariato
Via Vitorchiano, 4
00189 ROMA

Oggetto: domanda per la concessione del contributo previsto dall'art. 9 dell'OCD n. 24/12 – Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del _____.

Il Sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione _____ iscritta nell'elenco nazionale previsto dall'art. 1 del D.P.R.n. 194/2001, qualificata come organizzazione _____, chiede che venga concesso il contributo previsto dall'art. 9 dell'OCD n. 24 del 9.11.2012 e dal predetto Decreto relativamente al progetto che si trasmette in allegato.

A tal fine attesta che, come previsto dall'art. 3 del citato Decreto, il progetto si compone delle seguenti sezioni:

- Presentazione dell'organizzazione e qualificazione nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:
 - Dimensioni e diffusione nazionale;
 - Capacità tecnico-operativa, anche con riferimento alla partecipazione agli interventi di superamento dell'emergenza effettuati in occasione di eventi per i quali sia intervenuta la prevista dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri;
 - Strutturazione organizzativa;
 - Capacità specifica in particolari settori di rilevante interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
 - Inquadramento e finalizzazione all'emergenza nazionale;
 - Tipologia e quantità dei mezzi e delle attrezzature da ripristinare;
 - Tipologia e quantità dei mezzi e delle attrezzature da acquistare ex novo;
 - Quadro economico;
 - Modalità di copertura del co-finanziamento;
 - Tempistica di attuazione.

Data,

Il Legale Rappresentante
